

## DOPING SPORTIVO E DIRITTO PENALE: UN RAPPORTO CHE STA NASCENDO TRA PARECCHIE DIFFICOLTÀ.

Avv. Brenno Canevascini (Muralto/Losone)

Pubblicato in Jusletter del 6 settembre 2004 ([www.weblaw.ch](http://www.weblaw.ch))

Hanno creato molto rumore nel mondo sportivo le questioni di doping che poco prima e durante i Giochi Olimpici di Atene ha coinvolto diversi atleti di punta e candidati ad una medaglia, primo tra tutti il ciclista elvetico Oskar Camenzind.

Al di là dei deprecabili casi specifici voglio qui proporre un'analisi di diritto ordinario (segnatamente in campo penale) per giungere alla conclusione che in Svizzera vige una sorta di immunità perlomeno da un profilo penale, risp. che le norme introdotte recentemente risultano di difficoltosa ed incompleta applicabilità.

Nel nostro Paese la situazione sul piano giuridico è profondamente diversa rispetto a quella di altre nazioni europee. In effetti nella maggior parte delle nazioni a noi limitrofe, come pure nei paesi scandinavi da tempo sono state introdotte negli ordinamenti giuridici delle leggi specifiche contro il doping, oppure sono previste delle norme ad-hoc in altre leggi analoghe.

Tutto ciò ha permesso in circostanze ben precise di poter intervenire anche con metodi repressivi.

Le razzie al Tour de France ed al Giro d'Italia degli scorsi anni sono ancor ben impresse nella memoria di tutti.

In Italia apprendiamo l'ordinamento penale contempla pure la truffa sportiva, reato che a suo tempo fu imputato a Marco Pantani e che (per parlare di procedimenti in corso) riguarda attualmente accertamenti su presunte pratiche di doping avvenute nel mondo del calcio professionistico ed ove la società maggiormente "sotto tiro" sembra essere la Juventus di Torino. Sempre nella vicina penisola, un aggancio alla truffa sportiva è esistito anche laddove si è parlato (ma anche qui siamo a livello di inchiesta) di "calcio-scommesse" e quindi di partite truccate.

Da noi invece le conseguenze dell'uso di sostanze dopanti non facevano e non fanno oggetto di norme specifiche nel Codice penale.

Fino a due anni fa, a parte alcune leggi federali e cantonali sulle arti mediche l'unica legge che poteva entrare in linea di conto per il mondo sportivo era la legge federale sugli stupefacenti (LStup)<sup>1</sup>.

Con questa legge nata nel 1951 si è voluto reprimere chi, senza esserne autorizzato, coltiva, fabbrica, trasforma, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta, offre, distribuisce, vende, negozia per terzi, procura, possiede, detiene o compera sostanze stupefacenti.

Nella categoria degli stupefacenti rientrano tutte quelle sostanze e quei preparati che inducono uno stato di dipendenza e producono effetti del tipo della morfina, cocaina e canapa.

Di tutta evidenza quindi se uno sportivo assume cocaina diventa punibile non per il fatto di essere sportivo ma per il fatto di aver consumato la sostanza proibita. Per contro lo sportivo non è penalmente punibile se assume sostanze diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle sostanze stimolanti del sistema nervoso centrale con effetti del tipo dell'anfetamina.

Di riflesso l'assunzione di sostanze come la tanto discussa eritropoietina (EPO) non rientra sotto la LStup e pertanto non è punibile sul piano penale.

Ma anche da noi non si poteva restare a lungo insensibili ad un problema vieppiù dilagante.

Una prima spinta decisiva è venuta sul piano internazionale con la stipula della Convenzione contro il doping conclusa a Strasburgo il 16 novembre 1989 ed entrata in vigore nel nostro Paese il 1° gennaio 1993<sup>2</sup>.

Lo scopo di questa convenzione (art. 1.) è quello di *“... ridurre ed in seguito eliminare la pratica del doping nello sport...”* ritenuto che in tal senso le Parti contraenti *“... si impegnano ad adottare, entro i limiti delle loro rispettive norme costituzionali, i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione.”*

Con la revisione totale della Costituzione federale è stato introdotto il nuovo art. 118 che parlando di protezione della salute da competenza alla Confederazione di prendere provvedimenti emanando delle prescrizioni sull'impiego di sostanze chimiche che possono mettere in pericolo la salute.

Se una parte di queste prescrizioni già facevano parte della LStup, la scelta legislativa in materia di doping ha portato il legislatore federale a modificare la LF che promuove la ginnastica e lo sport<sup>3</sup>. Queste modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2002 esplicitan-

---

<sup>1</sup> RS 812.121

<sup>2</sup> RS 0.812.122.1

<sup>3</sup> RS 415.0

do che la citata LF (art. 1 lett. h) tra le altre cose mira a combattere l'abuso di prodotti e metodi volti ad aumentare l'efficienza fisica nello sport (doping).

Poco oltre sono state introdotte delle norme precise e specifiche<sup>4</sup> che codificano le attività vietate, l'impegno ad effettuare controlli, e la norma repressiva secondo la quale<sup>5</sup> *“chi fabbrica, importa, smercia, dispensa prodotti a scopo di doping o fa da intermediario oppure utilizza su terzi metodi a scopo di doping, è punito con la detenzione o con la multa fino a fr. 100'000.--”*.

Con questa norma si può quindi reprimere il comportamento illegale di medici, allenatori, massaggiatori, fisioterapisti, direttori sportivi, eccetera.

Balza subito all'occhio che il consumo di doping non è represso da questa norma, ciò che crea una sorta di immunità.

Non va tuttavia dimenticato che ci si potrebbe trovare di fronte a problemi di prove e di interpretazione della legge specialmente laddove ci si trova confrontati con il segreto professionale di determinate categorie, risp. ed eventualmente con il silenzio dell'atleta circa eventuali “aiuti” ricevuti.

Ci si dovrà pure interrogare circa la possibilità di perseguire d'ufficio sotto il “cappello” del Codice penale coloro i quali (e siamo nell'ambito dei reati ufficiali) provocano delle lesioni gravi<sup>6</sup> o delle lesioni semplici commesse facendo uso di un veleno<sup>7</sup> (sempre che le sostanze dopanti vengano considerate alla stregua di un veleno), o eventualmente dell'esposizione a pericolo della vita altrui<sup>8</sup>, reato per il quale può comunque sussistere concorso ideale con altre lesioni gravi e il concorso reale con il reato di lesioni semplici<sup>9</sup>.

Se gli scopi di queste norme sono legati alla protezione della salute, un problema di non poco conto è rappresentato dalla libertà personale dell'atleta al quale nulla e nessuno può impedirgli di “farsi del male” nel senso di mettere a repentaglio la propria salute segnatamente attraverso l'assunzione di sostanze dopanti notoriamente nocive per la salute.

Senza entrare nel dettaglio a questo proposito si rimanda ad un interessante contributo dottrinale apparso qualche tempo fa<sup>10</sup>.

L'art. 11<sup>f</sup> della LF che promuove la ginnastica e lo sport delega ai Cantoni il perseguimento penale.

Ebbene da una recente valutazione statistica<sup>11</sup> (stato 03.05.2004) le infrazioni accertate in Svizzera (mancano tuttavia i dati relativi al Canton Zurigo) sono state 71, 49 delle quali

---

<sup>4</sup> artt. 11<sup>b</sup> – 11<sup>f</sup>

<sup>5</sup> art. 11<sup>f</sup>

<sup>6</sup> art. 122 CPS

<sup>7</sup> Art. 123 no. 2 CPS

<sup>8</sup> art. 129 CPS

<sup>9</sup> Trechsel, Kurzkommentar no. 5 ad Art 129 StGB

sfociate in un abbandono del procedimento, 21 represses con multe comprese tra fr. 100.-- e fr. 1'200.-- ed un caso sfociato in una condanna carceraria legata ad una parallela infrazione alla LStup.

Diversa è per contro la situazione sul piano della giustizia sportiva le cui sanzioni sono sovente più incisive sull'atleta.

Ogni Federazione nazionale ha (o dovrebbe avere) delle direttive sulla repressione del doping, direttive con le quali è possibile punire quegli sportivi che intenzionalmente o per negligenza assumono sostanze proibite.

E' quindi stata emanata una lista che oltre a descrivere le sostanze proibite elenca (pure esaustivamente) quei medicinali autorizzati per la cura delle malattie correnti.

In particolare la lista delle sostanze proibite contiene (qui evidenziate per categorie) gli stimolanti, i narcotici, gli anabolizzanti, i diuretici nonché gli ormoni peptidici e glicoproteici.

Per il momento a livello sportivo (e quindi di diritto associativo) dal 01.03.2002 è stata creata una camera disciplinare all'interno di Swiss Olympic, che emana le regole di procedure ed ha competenze sanzionatorie di prima istanza. Quale autorità di ricorso funge il TAS.

Fino all'inizio del 2004 i casi trattati dalla Camera disciplinare di Swiss Olympic erano esattamente 19<sup>12</sup>. La triste classifica è capeggiata dal ciclismo (7 casi), seguito dal karaté (4 casi), pallacanestro e football americano (2 casi ognuno), nonché un caso a testa per pallavolo, lotta, rugby ed atletica leggera. Un solo caso è stato impugnato al TAS, che ha peraltro confermato la condanna dell'istanza inferiore.

Le condanne erogate sono abbastanza diversificate e possono venire così riassunte<sup>13</sup>:

- squalifiche da 3 a 6 mesi nei casi meno gravi (consumo di cannabis e di un medicamento contro il raffreddore);
- squalifiche di 2 anni per uso di diuretici, di testosterone, di anfetamine, di norandrostero-  
rone (metaboliti del nandrolone), e per il rifiuto di sottoporsi alla test anti-doping;
- squalifica di 4 anni per un caso di recidiva con un elevato valore di testosterone.

Un ultimo breve accenno va fatto al reato di truffa così come definito dall'art. 146 del Codice Penale per valutare se (analogamente per esempio all'Italia) anche nel nostro Paese si possa parlare di truffa sportiva o di frode sportiva.

---

<sup>10</sup> Welten, Dopinggesetzgebung in der Schweiz (Spurt 5/2001, p.213ss)

<sup>12</sup> Fonte: Spurt 3/2004, pag. 125-126

<sup>13</sup> Fonte: Spurt 3/2004, pag. 125-126

Per poter stabilire la perseguibilità bisognerebbe muoversi nell'ambito della messa in palio di un premio, risp. poter provare che l'atleta dopato, in piena consapevolezza ha ingannato con astuzia una terza persona, affermando cose falso o dissimulando cose vere, o confermandone subdolamente l'errore, inducendo il terzo ad atti pregiudizievoli per il proprio patrimonio.

E' quindi facile comprendere quanto sia improbo poter provare tutto quanto testé descritto onde arrivare a poter condannare un atleta che assume sostanze dopanti per il reato di truffa.

Reato che nel nostro ordinamento giuridico è concepito e strutturato per la repressione delle truffe di natura squisitamente economica e non per la repressione di altre forme di violazione, segnatamente non per sanzionare l'uso del doping<sup>14</sup>.

Ben si può quindi concludere che a tutt'oggi le norme penali in vigore siano di relativamente scarsa incisività nella misura in cui si sono limitate a delle multe estremamente contenute. Si può pertanto ben affermare che la sanzione penale non susciti grandi timori negli atleti che intendono sgarrare, mentre appaiono certamente più pesanti e penalizzanti le sanzioni di natura sportiva.

In effetti la sanzione di natura sportiva (generalmente una squalifica) comporta perlomeno la sospensione dallo stipendio per il periodo di squalifica (specialmente nei casi squalifica di corta durata) ma di regola lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto immediato. Con tutte le conseguenze finanziarie (stipendio, sponsorizzazioni, eccetera) facilmente immaginabili.

---

<sup>14</sup> Rehberg/Flachsmann, Strafbarkeit von "Doping" als Betrug nach schweizerischem Strafrecht (Spurt 5/2000 p. 212ss)